



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Ordinanza n. 869
Protocollo n.3250

Coli lì, 03/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ATTIVITA' FISICA E RICREATIVA NEL FIUME TREBBIA.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 18 maggio 2020 ed efficacia fino al 14 giugno 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, in vigore dal 18 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 84 del 21 maggio 2020, in vigore dal 23 maggio 2020;

RICHIAMATI, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL;

ORDINA

1. a decorrere dal 23 maggio 2020, sono consentite le attività fisiche e ricreative nelle spiagge del fiume Trebbia, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6 all'ordinanza approvata con decreto n. 82 del 17 maggio 2020, in particolare:



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

- a) per quanto riguarda il posizionamento di attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio, etc.) dovranno rispettare le misure previste per il distanziamento di ombrelloni e lettini (12 mq.);
 - b) distanziamento di 1 metro tra le persone non familiari e/o congiunti;
 - c) divieto di assembramenti;
2. Il divieto di bivaccare in qualsiasi forma e di rimare nell'alveo del fiume e nelle immediate vicinanze oltre le ore 21,30 di ogni giorno.
 3. Il divieto di pernottare, installare tende e attrezzature da campeggio, se non nelle aree specificatamente autorizzate e presidiate (aree camper, campeggi ecc.).
 4. i titolari di attività di ristoro, che sono concessionari di aree demaniali, devono far rispettare le distanze nell'area in concessione e l'uso delle mascherine.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

DISPONE

La presente ordinanza ha validità a decorrere dal 3 giugno 2020.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa:

- che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza.
- agli organi di informazione per la necessaria diffusione;

Chiunque contravviene ai divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da €. 75,00 ad €. 450,00.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

I Vigili Urbani, i Carabinieri, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti di P.S., gli Agenti di Polizia Provinciale e tutti gli Agenti dei Corpi preposti



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

alla sorveglianza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

IL SINDACO
DR. RENATO TORRE

